



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area 1 – Risorse Umane – Settore Personale Docente
Ufficio Reclutamento Personale Docente

Decreto n. 327

IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare gli artt. 18 e 24, in materia di chiamata dei professori di prima e seconda fascia; **Vista** la delibera del 18 ottobre 2017, con la quale il Senato Accademico, relativamente ai termini della chiamata, aveva deliberato “di prendere atto e condividere la opportunità” illustrata dal Rettore “di procedere ad una revisione del vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240”, emanato con decreto rettorale n. 481 del 1° luglio 2016, che superi l’attuale indeterminatezza del riferimento temporale e preveda l’esclusione dei periodi di ferie”;

Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, già Università degli Studi di Cassino, emanato - ai sensi della legge 240/2010 - con D.R. n. 50 del 15 gennaio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 27 gennaio 2018, ed in particolare l’art. V.1 punto 8, il quale dispone che il regolamento di Ateneo sulla chiamata di professori e dei ricercatori “è adottato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e sentiti i dipartimenti.”;

Visto il vigente Regolamento di Ateneo “per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con decreto rettorale n. 481 del 1° luglio 2016;

Visti la delibera del Senato Accademico del 14 febbraio 2018 di approvazione delle modifiche all’art. 9 comma 1 del suddetto regolamento, sentiti i dipartimenti, nonché il successivo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, espressosi in data 21 febbraio 2018

DECRETA

Articolo 1

Sono approvate le modifiche al vigente Regolamento di Ateneo “per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con decreto rettorale n. 481 del 1° luglio 2016.

Articolo 2


Il nuovo testo del Regolamento di Ateneo “per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, composto da n. 16 articoli contenuti in n. 6 pagine, è allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto, inserito nella raccolta ufficiale interna e pubblicizzato sul sito web dell’Ateneo, alla pagina “Norme e Regolamenti”, entra in vigore dalla data di emanazione.

Cassino, **7 MAR. 2018**

Il Responsabile del Settore
Dott. Gianfranco ZANFAGNA

Il Responsabile dell’Ufficio
Sig. Giuseppe Salvatore SPINA





Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

**Titolo I
Disposizioni generali**

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, nel rispetto del Codice etico e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, n. 251, le procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia.
2. La chiamata dei professori di prima e seconda fascia avviene secondo quattro distinte procedure:
 - a) chiamata all'esito di procedura comparativa attivata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 con l'indicazione di eventuale riserva di cui al comma 4 del citato articolo 18;
 - b) chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia, all'esito di procedura valutativa attivata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di titolari di contratti di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo 24, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c) chiamata nel ruolo dei professori di prima o di seconda fascia, all'esito di procedura valutativa attivata, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, rispettivamente di professori di seconda fascia o di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito la abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della medesima legge;
 - d) chiamata diretta o per chiara fama di studiosi stranieri o italiani, impegnati all'estero, e di studiosi di chiara fama secondo modalità e procedure disciplinate dall'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, come integrato dall'art. 29, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Le chiamate sono effettuate nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale di cui all'art.1, comma 105, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'Art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché dalle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, lettera d) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 2

Attivazione delle procedure di chiamata

1. Ciascun Dipartimento, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, con propria delibera, approvata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per procedure di chiamata di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per procedure di chiamata di seconda fascia, può richiedere l'attivazione di procedure di chiamata per posti di professore di prima e di seconda fascia.
2. La proposta del Dipartimento dovrà indicare le modalità di chiamata tra quelle previste nel precedente art. 1 comma 2, nonché le relative motivazioni.
3. La delibera del Dipartimento deve inoltre specificare:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - c) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari esclusivamente ai fini dell'individuazione di uno specifico profilo;



- d) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (la tipologia di impegno didattico, scientifico e di terza missione);
 - e) la sede di servizio;
 - f) gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione di cui al comma 5;
 - g) il trattamento economico proposto ai sensi dell'art. 8 della legge 240/2010, nonché le modalità di copertura finanziaria della proposta;
 - h) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 2;
 - i) eventuale indicazione che le pubblicazioni potranno essere trasmesse per via telematica.
4. Nel caso di svolgimento della procedura comparativa di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), la delibera dovrà, altresì, contenere le indicazioni relative:
- a) all'eventuale numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - b) all'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.
5. Nel caso di svolgimento della procedura comparativa di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) o c), del presente articolo, la richiesta deve, altresì, contenere le indicazioni relative agli standard qualitativi di cui all'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e gli eventuali, ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto da coprire.

Titolo II

Chiamata mediante procedura comparativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 3

Procedura comparativa

1. Successivamente all'approvazione dei competenti Organi Accademici, la procedura comparativa è indetta con apposito bando, emanato dal Rettore con proprio Decreto e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, nel sito web di Ateneo e sui siti web del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca e della Unione Europea.
2. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti da coprire;
 - b) la fascia per la quale è stato richiesto il posto;
 - c) il settore concorsuale per il quale è stato richiesto il posto, nonché il macrosettore in cui è ricompreso;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari esclusivamente ai fini dell'individuazione di uno specifico profilo;
 - e) la struttura che ha richiesto la copertura del posto presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (la tipologia di impegno didattico, scientifico e di terza missione);
 - g) il trattamento economico e previdenziale previsto;
 - h) i requisiti soggettivi richiesti per la ammissione alla procedura dei candidati;
 - i) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alla procedura;
 - k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati debbono produrre e che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a dodici;
 - l) l'indicazione dei criteri generali di valutazione dei candidati ai quali la Commissione esaminatrice dovrà necessariamente attenersi;
 - m) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - n) la sede di servizio;
 - o) eventuale indicazione che le pubblicazioni potranno essere trasmesse per via telematica;
 - p) l'indicazione dei diritti e doveri del docente.

Articolo 4

Candidati ammissibili alle procedure di valutazione comparativa

1. Alle procedure di valutazione comparativa possono partecipare:



- a) gli studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per le funzioni oggetto della procedura, ovvero funzioni superiori purché gli stessi studiosi non ne siano già titolari;
 - b) i soggetti che abbiano conseguito la idoneità ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, per la fascia corrispondente a quella per la quale è stato emanato il bando di selezione, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) i professori già in servizio presso altre istituzioni universitarie nella fascia corrispondente a quella per la quale è stata emanata la procedura di valutazione comparativa;
 - d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto della procedura, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro della Istruzione, Università e della Ricerca.
2. Non possono partecipare alla procedura comparativa coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 5

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, redatte in carta libera, e i relativi allegati, specificati nel comma 3 del presente articolo, dovranno essere trasmesse al Rettore, in plico chiuso, mediante consegna a mano o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza stabilito nel bando della procedura di valutazione comparativa.
3. Alla domanda di partecipazione alla procedura comparativa il candidato deve allegare la seguente documentazione:
 - a) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale;
 - b) il "curriculum" della propria attività scientifica e didattica, che deve, peraltro, contenere tutte le informazioni necessarie a comprovare i titoli di cui è in possesso;
 - c) l'elenco delle pubblicazioni presentate;
 - d) le pubblicazioni e i lavori che intende indicare ai fini della valutazione comparativa, nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione;
 - e) il certificato di servizio, nel caso in cui già presta servizio di ruolo in altra istituzione universitaria nella fascia corrispondente a quella per la quale è stato emanato il bando di selezione;
 - f) l'elenco di tutti i documenti allegati alla domanda.
4. Non verranno prese in considerazione le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.

Articolo 6

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto, ed è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo del Decreto rettorale di nomina della stessa.
2. La Commissione è composta da tre professori di ruolo di prima fascia appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando o al settore scientifico disciplinare, se espressamente indicato nel bando. In mancanza verranno scelti tra professori appartenenti al macrosettore o al settore concorsuale relativo.
Viene inoltre designato un membro supplente che subentra in caso di rinuncia o ricusazione di un membro della commissione.
3. Due componenti della Commissione ed un membro supplente sono sorteggiati dall'Ufficio competente all'interno di una terna proposta dal Consiglio di Dipartimento. I componenti sorteggiabili devono essere esterni all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, e devono essere individuati o tra professori di prima fascia di comprovato riconoscimento internazionale di Atenei distinti o tra studiosi di elevato profilo scientifico attivi in università di un



altro Paese OCSE, inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di prima fascia e attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto del bando. I docenti inseriti nella terna devono appartenere alle "Liste degli Aspiranti Commissari sorteggiabili" dei concorsi per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010 (pubblicate sul sito dell'Abilitazione Scientifica Nazionale), ovvero, pur non appartenendo alle predette liste, devono essere in possesso dei requisiti necessari per poter farne parte alla data di pubblicazione delle stesse. In tale seconda ipotesi, l'aspirante commissario dovrà rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante il possesso di tali requisiti facendo riferimento ai parametri/criteri della selezione più recente bandita dal MIUR.

4. Il terzo componente della Commissione è designato direttamente dal Consiglio di Dipartimento.
5. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario Verbalizzante.
6. La Commissione assume le sue decisioni a maggioranza assoluta dei componenti.
7. Delle Commissioni esaminatrici non possono fare parte i professori che siano stati valutati negativamente, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
8. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
9. Eventuali istanze di riconsuazione di uno o più membri della Commissione da parte dei candidati possono essere presentate nel termine di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto Rettoriale di nomina della Commissione sul sito web di Ateneo.

Articolo 7

Modalità di svolgimento della selezione

1. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato maggiormente qualificato o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto da coprire all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche e dei "curriculum" presentati dai candidati e delle attività didattiche e scientifiche da essi svolte e dei risultati della prova didattica, ove ritenuta utile dalla Commissione o prevista dal bando.
2. La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione tenuto conto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e degli ulteriori elementi previsti dal Dipartimento ed indicati nel bando (art. 3, comma 2, lettera I).

Articolo 8

Termine del procedimento

1. La Commissione deve concludere i lavori entro il termine di tre mesi, che decorrono dalla data del Decreto Rettoriale con il quale la stessa Commissione viene nominata.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura, su espressa e motivata richiesta del Presidente della Commissione.
3. Decorso inutilmente il termine stabilito per la conclusione dei lavori, il Rettore, con proprio Decreto, dichiarerà decaduta la Commissione e provvederà a nominarne una altra, in sostituzione della precedente.
4. Nel caso in cui il Rettore dovesse riscontrare delle irregolarità nello svolgimento della procedura, rimette, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando alla stessa un termine per procedere alla loro eliminazione.
5. Il Rettore accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti.
6. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Articolo 9

Chiamata

1. All'esito della procedura, il Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto, entro due mesi dalla data del decreto di approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato. Nel decorso del termine, non si tiene conto dei periodi di sospensione dell'attività accademica, relativi al periodo estivo ed alle festività natalizie e pasquali, così come approvati nel calendario delle festività accademiche.
2. La proposta di chiamata è deliberata dal Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e con il voto



favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia.

3. Nel caso in cui, entro il termine di scadenza fissato dal comma 1 del presente articolo, il Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto non procede alla chiamata di alcuno degli idonei, non potrà richiedere, nei due anni successivi alla approvazione degli atti della procedura comparativa, la copertura di posti per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale per i quali la stessa procedura è stata attivata e, ove previsto, anche per il medesimo settore scientifico-disciplinare.
4. La proposta di chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

Titolo III

Chiamata mediante procedura valutativa, ai sensi dell'articolo 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 10

Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24 comma 5

1. Nel terzo anno di contratto, e di norma entro i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Dipartimento delibera la richiesta al Consiglio di Amministrazione di sottoporre a valutazione il titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato, sulla base degli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 6. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la Commissione di cui all'art. 6 del presente regolamento.
Alla procedura è data pubblicità sul sito web di Ateneo.
2. Al termine della procedura, se il candidato ha superato con esito positivo la valutazione della Commissione il Dipartimento ne propone la chiamata al Consiglio di Amministrazione.
La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
3. La procedura di cui al presente articolo deve in ogni caso concludersi prima del termine di scadenza del contratto di tipologia b) di cui è titolare il soggetto valutato.

Art. 11

Modalità di svolgimento delle procedure di cui all'art. 24 comma 6

1. Successivamente all'approvazione dei competenti Organi Accademici, la procedura comparativa è indetta con apposito bando, emanato dal Rettore con proprio Decreto e pubblicato nel sito web di Ateneo.
2. Il bando riporta i medesimi contenuti indicati all'art. 3 comma 2 del presente regolamento.
3. Alle procedure possono partecipare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge e fino al trentuno dicembre del sesto anno successivo, rispettivamente i professori di seconda fascia o i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
4. La valutazione viene effettuata da apposita Commissione esaminatrice la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dall'articolo 6 del presente Regolamento.

Articolo 12

Valutazione

1. La valutazione viene effettuata sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione esaminatrice e definiti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 13

Chiamata del candidato

1. Le modalità di chiamata sono le medesime disciplinate dall'art.9 del presente regolamento.



TITOLO IV
Copertura tramite chiamata dirette e di chiara fama
(ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge 230/2005)

Art. 14

Chiamata diretta o per chiara fama

1. La copertura per posti di I e II fascia di cui all'art.1 comma 1 lettera d del presente regolamento può essere disposta mediante chiamata diretta di studiosi:
 - a) stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
 - b) che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
 - c) che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. La copertura di posti di I fascia può essere effettuata anche mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.
3. I Consigli di Dipartimento propongono le chiamate dirette di cui ai commi 1 e 2 con una motivata relazione che illustri la qualità e la personalità scientifica dello studioso per il quale si propone la chiamata diretta o per chiara fama. Devono altresì fare espresso ed analitico riferimento ai contributi scientifici apportati dallo studioso, ai risultati ottenuti ed al loro riconoscimento in ambito internazionale.
4. Nel caso di proposta di chiamata diretta di studiosi di chiara fama, la deliberazione deve essere assunta a maggioranza dei due terzi dei professori di I fascia afferenti al Dipartimento.
5. Le proposte di chiamata diretta o per chiara fama devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

Titolo V

Norme transitorie e finali

Articolo 15

Disposizioni varie

1. Ai fini della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, la idoneità conseguita ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata alla abilitazione scientifica nazionale, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n.240, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e s.m.i. limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono comunque essere destinatari di chiamate sulla base delle disposizioni di cui alla predetta legge. Le competenze per dette chiamate sono attribuite ai Dipartimenti.

Articolo 16

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 16, 18, 24 e 29 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in quanto compatibili, alle altre disposizioni legislative e a quelle statutarie e regolamentari vigenti in materia.